

Il Ministro dell'interno

Visto

Visto

DECRETA

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.

Art. 2

Obiettivi, strategie, responsabilità

1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:

- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutti i sistemi di protezione, attiva e passiva, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo.

3. L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari delle attività.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente articolo 2 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- i punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.11 e 1.13 del decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983;
- la circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91 e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1986.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO